

ATTIVITA' DI PRODUZIONE, DEPOSITO E VENDITA SOSTANZE ESPLOSIVE

ORDINE INGEGNERI DI ROMA
CORSO BASE SPECIALIZZAZIONE IN
PREVENZIONE INCENDI

OTTOBRE 2016

CAMPO DI APPLICAZIONE

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “**attività di produzione, impiego e detenzione sostanze esplodenti**” sono ricomprese al punto 17 cat. C dell'allegato I al decreto.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le ***“attività di minuta vendita di sostanze esplodenti, esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi superiori a 500 kg*”** sono ricomprese al punto 18 cat. B (artifici pirotecnici) e C (sostanze esplodenti dell'allegato I al decreto.

N. ATTIVITA'	CATEGORIA		
	A	B	C
<p data-bbox="452 525 537 588">17</p> <p data-bbox="222 682 765 858">attività di produzione, impiego e detenzione sostanze esplodenti</p>			<p data-bbox="1524 733 1619 772">tutte</p>

N. ATTIVITA'	CATEGORIA		
<p>18</p> <p>attività di minuta vendita di sostanze esplodenti, esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi superiori a 500 kg</p>	A	B	C
		<p>Esercizi di vendita artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi maggiori di 500 kg</p>	<p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti</p>

Le norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli spazi destinati attività di produzione, impiego o detenzione di sostanze esplodenti nonché minuta vendita di sostanze esplodenti, esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi superiori a 500 kg allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

NORME IN VIGORE

- **R.D. 18 giugno 1931, n. 773** *"Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)*
- **R.D. 6 maggio 1940, n. 635** *"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*
- **DECRETO 9 agosto 2011:** *Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*
- **DECRETO 26 novembre 2012:** *Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto.*

DEFINIZIONI

ARMI:

- 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfis-sianti o accecanti.

PRODOTTI ESPLODENTI:

- ***1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;***
- ***2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;***
- ***3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;***
- ***4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;***
- ***5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici***

5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici

GRUPPO A

- 1- bossoli innescati per artiglieria;
- 2- spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3- spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4- cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5- cartucce per armi comuni e da guerra;

GRUPPO B

- 1- micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2- cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3- accenditori elettrici;
- 4- accenditori di sicurezza;

GRUPPO C

- 1- giocattoli pirici;

GRUPPO D:

- 1- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
- 2- manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro , compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
- 3- manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4- manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

GRUPPO E:

- 1 - munizioni giocattolo;
- 2 - air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3 - bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4 - inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5 - manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
- 6 - cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

DEPOSITI DI PRODOTTI ESPLODENTI

- *a) depositi di fabbrica e di cantiere;*
- *b) depositi di vendita;*
- *c) depositi di consumo permanenti o temporanei;*
- *d) depositi giornalieri.*

EDIFICI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI MATERIE ESPLOSIVE DELLA 1ª, 2ª E DELLA 3ª CATEGORIA (POLVERI, DINAMITI, DETONANTI)

DISTANZE DI SICUREZZA:

- a) non meno di metri duecento dalle strade provinciali o statali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali in cui si eserciti la navigazione. Per le altre strade le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;***

- *b) non meno di metri trecento dalle case isolate;*
- *c) non meno di metri seicento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, chie-se, scuole, ospedali, cimiteri, dai monumenti nazionali, e dai luoghi nei quali soglionsi tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili;*

- *d) non meno di metri milleduecento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5.000 abitanti;*
- *e) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5.000 ai 10.000 abitanti;*
- *f) non meno di metri quattromila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.*

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti all'aggregato delle case dell'abitato ed ai reparti pericolosi dell'opificio.

Le distanze di cui sopra possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali (a certe condizioni..).

- Qualora per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro per l'Interno, sentito il parere della Centrale Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.

REQUISITI DELL'OPIFICIO

circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alto non meno di metri due e mezzo ;

che per le diverse lavorazioni delle materie prime esplosive siano destinati altrettanti piccoli laboratori distinti ($d = K \sqrt{C}$)

I locali destinati alle varie lavorazioni debbono di massima essere cintati da terrapieni;

Ove fosse possibile, i laboratori degli esplosivi possono anche essere collocati in grotte allo scopo di proteggerli meglio da eventuali proiezioni provenienti dall'alto e creare così ad essi una valida difesa antiaerea (??); le distanze fra i laboratori possono essere ridotte ad $1/4$ di

$$d = K \sqrt{C}$$

I vari laboratori delle sostanze esplosive devono poi essere collocati alla distanza di almeno 50 metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi e non riflettenti direttamente la lavorazione;

I magazzini della fabbrica, destinati al ricovero dei prodotti esplosivi, devono essere situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino;

La quantità massima di esplosivo contenuto in ciascun magazzino non deve eccedere 20.000 chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1ª o della 2ª categoria, oppure chilogrammi 3.000 di quelle della 3ª categoria.

Fabbriche di esplosivi

quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal regolamento 18 giugno 1899, n. 232 (*D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 e al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81*) , per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie

Mezzi di estinzione

Nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi dev'essere tenuto costantemente esercitato (V. anche n. 1 del successivo Cap. X);

devono essere dotate di adatta distribuzione di idranti in modo da potere, in qualunque punto, disporre di getti d'acqua aventi almeno una pressione utile di quattro atmosfere alla lancia.

Le fabbriche di esplosivi in genere, debbono avere una congrua dotazione di estintori di tipo omologato, tenuti sempre in perfetta efficienza e protetti dalle intemperie

Nelle immediate vicinanze, presso le uscite normali e di sicurezza, dei locali ove per le lavorazioni che vi si compiono, è possibile si verifichi una improvvisa fiammata che incendi gli abiti degli operai, debbono disporsi docce automatiche o, almeno, ampie vasche contenenti acqua e, accanto, secchi e secchielli per facilitare lo spegnimento degli abiti stessi

- Negli spiazzi erbosi dei cantieri e degli stabilimenti debbono essere disposti mucchi di sabbia e badili per spegnere prontamente un eventuale principio di incendio.
- Se, nell'interno degli opifici, vi sono terreni adibiti a coltivazione, deve darsi la preferenza alle piante che, per loro natura, non sono suscettibili di trasmettere il fuoco facilmente (alberi frut-tiferi, ortaggi, mais, ecc.).
- L'erba deve essere mantenuta sempre verde mediante innaffiamenti frequenti e tagli periodici.

PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, vanno protette dalle scariche atmosferiche.

Ove si tratti di impianti fatti all'aperto e le sostanze infiammabili siano contenute entro apparecchi, recipienti, tubi od altro, completamente metallici e chiusi, è sufficiente la messa a terra

DEPOSITI ANNESSI ALLA MINUTA VENDITA

Nel caso, invece, dei piccoli depositi che la legge consente nelle città, quando siano situati in qualcuno dei locali inferiori di costruzioni facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, in regioni non specialmente soggette a violenti temporali, non sarà necessaria alcuna speciale protezione.

Deve essere comunque fatta la valutazione dei rischi secondo le norme CEI.

DEPOSITI ANNESSI ALLA MINUTA VENDITA

i depositi di materiale esplodente non devono comunicare con le altre attività, compresa quella commerciale, e non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m):

deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli editti delle autoscale dei Vigili del fuoco;

l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;

le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;

devono essere separati da altre attività con parete REI 120;

la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120

in caso di attraversamento di altri compartimenti, le canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/ EI pari a quelle richieste per il deposito stesso ;

all'interno di ogni locale deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC ;

i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;

gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e smi;

i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi ;

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo pre-sidiato durante le ore di attività ;

deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

ESERCIZI DI MINUTA VENDITA

si possono tenere e vendere:

a) polveri della I categoria;

*b) cartucce per armi comuni della V categoria,
gruppo A;*

e) manufatti della IV e V categoria.

*+ 50 kg V categoria gruppo D, manufatti V
categoria gruppo E*

capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima

Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: *proiettili, pallini, bossoli inerti.*

La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati.

PRESCRIZIONI PER I LOCALI MINUTA VENDITA

I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con più di 25 posti letto, attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m², luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri

nel manufatto può essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonché gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplosivi deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria

I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di più di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

- Grazie per l'attenzione